

Premessa

- 1 Il presente accordo definisce concretamente gli obblighi delle parti in relazione ai requisiti della Legge svizzera sulla protezione dei dati (LPD) e del Regolamento generale UE sulla protezione dei dati (RGPD UE). Esso integra in tal senso gli accordi contrattuali (il «contratto») tra Swisscom Broadcast SA (di seguito «Swisscom») e il cliente. Può trattarsi di un unico contratto o di più contratti tra Swisscom e il cliente, ai sensi dei quali Swisscom opera quale fornitore di prestazioni nei confronti del cliente.
- 2 Il presente accordo trova applicazione solo nella misura in cui sono soddisfatte le condizioni seguenti.
 - a) Il cliente è titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'ambito di applicazione dell'LPD e/o dell'RGPD UE e
 - b) il cliente ricorre a Swisscom nel quadro del contratto in qualità di responsabile o sub-responsabile per il trattamento di dati personali rientranti nell'ambito di applicazione dell'LPD e/o dell'RGPD UE (i «dati rilevanti»).

1 Oggetto, durata e natura del trattamento dei dati

L'oggetto, la durata, la natura e la finalità del trattamento si evincono dal contratto. Le categorie di dati rilevanti trattati, le categorie di persone interessate e le misure tecniche e organizzative («MTO») da adottare sono specificate nel contratto o in uno o più allegati al presente accordo.

2 Ambito di applicazione e competenze

- 1 Swisscom tratterà i dati rilevanti esclusivamente ai fini dell'adempimento del contratto risp. per le finalità indicate nello stesso. Il cliente è responsabile della liceità del trattamento dei dati in quanto tale, ad inclusione di quello di competenza del responsabile o sub-responsabile del trattamento.
- 2 Le direttive del cliente sono documentate nel presente accordo e nel contratto. Il cliente ha il diritto di impartire per iscritto a Swisscom ulteriori direttive in qualsiasi momento in merito al trattamento dei dati rilevanti. Swisscom si atterrà a tali direttive nella misura in cui esse risultino attuabili da Swisscom stessa e oggettivamente esigibili nell'ambito delle prestazioni concordate in sede contrattuale. Se tali direttive dovessero comportare costi aggiuntivi per Swisscom o una modifica delle prestazioni previste, troverà applicazione la procedura per le modifiche del contratto concordata in sede contrattuale.
- 3 Swisscom informerà tempestivamente il cliente qualora ritenga che una direttiva violi l'LPD o l'RGPD UE. In tal caso, Swisscom potrà sospendere l'esecuzione della direttiva fino alla conferma o alla modifica della stessa da parte del cliente. Ciò non si applica in caso di direttive del cliente in relazione alla concessione di autorizzazioni di accesso o alla consegna di dati rilevanti al cliente stesso. In tali casi, Swisscom potrà sempre presumere che tali direttive siano conformi alla legge. Swisscom ha tuttavia il diritto di richiedere al cliente le relative conferme scritte.

3 Obblighi di Swisscom

- 1 Swisscom tratterà i dati rilevanti esclusivamente in conformità alle disposizioni del contratto e del presente accordo. È fatto salvo l'adempimento da parte di Swisscom di obblighi legali, normativi o impartiti dalle autorità.
- 2 Swisscom adotterà le MTO definite nel contratto e negli allegati al presente accordo per proteggere i dati rilevanti. Swisscom potrà modificare le MTO concordate in qualsiasi momento, a condizione che il livello di protezione non scenda al di sotto della soglia concordata. Inoltre, Swisscom verificherà regolarmente che le MTO concordate siano conformi allo stato attuale della tecnica, e all'occorrenza proporrà al cliente l'implementazione di misure aggiuntive, che potranno essere definite in un supplemento al contratto.
- 3 Swisscom s'impegna a tenere un registro delle attività di trattamento dei dati rilevanti ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 LPD. Su richiesta, Swisscom permetterà in qualsiasi momento al cliente di consultare le parti di tale registro che concernono la fornitura di prestazioni al cliente da parte di Swisscom.
- 4 Swisscom assicura che ai collaboratori e al personale ausiliario di Swisscom coinvolti nel trattamento dei dati rilevanti del cliente sarà vietato trattare i dati rilevanti per finalità diverse da quelle specificate nel contratto e non conformi a quanto previsto dal presente accordo. Swisscom assicura altresì che le persone autorizzate al trattamento dei dati rilevanti sottoscriveranno un accordo di riservatezza e/o saranno sog-

gette a un adeguato obbligo legale di riservatezza. L'obbligo di riservatezza ovvero di mantenere il segreto permarrà anche a seguito della cessazione del contratto.

- 5 Swisscom informerà tempestivamente il cliente qualora venga a conoscenza di eventuali violazioni dei requisiti di protezione dei dati rilevanti presso Swisscom o uno dei suoi sub-responsabili del trattamento («data breach»). Swisscom informerà adeguatamente il cliente per iscritto (eventualmente anche solo per e-mail) in merito alla natura e all'entità della violazione nonché alle possibili misure correttive. In tal caso, le parti adotteranno le misure necessarie per garantire la protezione dei dati rilevanti e per attenuare le possibili conseguenze negative per le persone interessate e per le parti stesse, e si consulteranno tempestivamente al riguardo.
- 6 Swisscom comunicherà al cliente la persona di contatto per le questioni di rilevanza contrattuale relative alla protezione dei dati, nonché i dati di contatto del consulente interno di Swisscom per la protezione dei dati.
- 7 Su richiesta e dietro compenso separato preventivamente concordato, Swisscom s'impegna nell'ambito delle proprie possibilità a sostenere il cliente nell'adempimento dei diritti fatti valere dalle persone interessate nei confronti del cliente stesso ai sensi del capo 4 dell'LPD o del capo III dell'RGPD UE. Inoltre, dietro compenso separato, Swisscom può offrire al cliente un'ulteriore assistenza ad es. in relazione a una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, alla consultazione dell'autorità di controllo, alle notifiche a quest'ultima ecc.
- 8 I dati rilevanti saranno consegnati o cancellati al termine del contratto conformemente alle disposizioni contrattuali. Per la cancellazione dei dati, Swisscom utilizzerà procedimenti comunemente impiegati in ambito IT.

4 Obblighi e oneri del cliente

- 1 Il cliente dovrà adottare autonomamente misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati rilevanti nel proprio ambito di competenza (ad es. all'interno di sistemi, edifici, applicazioni o ambienti del cliente ovvero da quest'ultimo gestiti).
- 2 Il cliente dovrà informare tempestivamente Swisscom qualora riscontri violazioni delle disposizioni in materia di protezione dei dati nel quadro delle prestazioni fornite da Swisscom.
- 3 Il cliente comunicherà a Swisscom la persona di contatto per le questioni di rilevanza contrattuale relative alla protezione dei dati, nonché eventualmente i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o del consulente interno per la protezione dei dati.

5 Richieste delle persone interessate

Se una persona interessata dovesse rivolgersi direttamente a Swisscom per esercitare il diritto di rettifica, cancellazione o accesso, o qualsiasi altro diritto concernente i dati rilevanti, Swisscom rinvierà la persona interessata al cliente, a condizione che ciò sia possibile in base alle informazioni della persona stessa. Il sostegno fornito al cliente da Swisscom in caso di richieste delle persone interessate è regolamentato al punto 3.

6 Modalità di documentazione, rapporti e audit

- 1 Swisscom è tenuta a fornire al cliente, su richiesta, le informazioni necessarie a documentare l'adempimento degli obblighi di cui al presente accordo.
- 2 Restano salvi eventuali diritti di audit definiti nel contratto nonché i diritti di verifica prescritti obbligatoriamente per legge ed esercitabili dal cliente ovvero dalle rispettive autorità di controllo. In ogni caso, nell'ambito di tali audit occorrerà rispettare il principio di proporzionalità e tenere in debita considerazione gli interessi di Swisscom degni di protezione (tra cui in particolare la riservatezza). Fatte salve eventuali disposizioni in senso contrario, tutti i costi di tali audit saranno a carico del cliente (compresi i costi certificati sostenuti internamente da Swisscom per la partecipazione all'audit).
- 3 Qualora dopo la presentazione della documentazione o dei rapporti o nel quadro di un audit siano constatate violazioni del presente accordo o vizi nell'adempimento degli obblighi di Swisscom, quest'ultima dovrà implementare adeguate misure correttive, tempestivamente e a titolo gratuito.

7 Ricorso a sub-responsabili del trattamento

- 1 Fatte salve eventuali restrizioni in merito al ricorso a terzi contenute nel contratto, Swisscom ha il diritto di ricorrere a sub-responsabili del trattamento. Swisscom è tuttavia tenuta a darne preventivamente comunicazione al cliente qualora tali figure vengano nominate successivamente

all'entrata in vigore del presente accordo ovvero sostituiscano i sub-responsabili esistenti. Il cliente può opporsi al ricorso a un nuovo sub-responsabile o al cambio di un sub-responsabile esistente per iscritto, entro un termine di 30 giorni. Qualora sussista una causa grave ai sensi delle normative sulla protezione dei dati e le parti non siano in grado di concordare una soluzione condivisa, al cliente è accordato un diritto di disdetta limitatamente alla prestazione interessata.

² Swisscom stipulerà contratti con i propri sub-responsabili del trattamento nella misura necessaria a garantire il rispetto degli obblighi previsti dal presente accordo.

8 Comunicazione all'estero

Ogni comunicazione di dati rilevanti dalla Svizzera all'estero o a un'organizzazione internazionale da parte di Swisscom è consentita solo se Swisscom rispetta le disposizioni di cui all'art. 16ss LPD. Nella misura in cui invece una tale comunicazione di dati rilevanti è richiesta dal cliente o viene effettuata per suo conto, l'osservanza delle rispettive disposizioni è di esclusiva responsabilità del cliente. Swisscom non è in grado di controllare né di limitare i luoghi da cui il cliente o gli utenti finali del cliente accedono ai dati personali e li trattano.

9 Disposizioni finali

¹ La numerazione degli articoli dell'LPD si riferisce alla versione rivista della stessa (RU 2022 491). Per il periodo precedente all'entrata in vigore di quest'ultima, le prescrizioni qui concordate si applicano per analogia. Fatti salvi eventuali periodi di maggiore durata prescritti nel presente accordo, la durata del presente accordo si basa sulla durata di tutti i contratti tra Swisscom e il cliente nell'ambito dei quali Swisscom tratta i dati rilevanti per il cliente.

² In deroga ad eventuali requisiti di forma scritta previsti dal contratto, il presente accordo può essere stipulato o modificato dalle parti anche per via elettronica.

³ Gli obblighi derivanti dal presente accordo si applicano a complemento degli obblighi stabiliti nel contratto e non limitano questi ultimi. Per quanto concerne eventuali MTO stabilite genericamente in un allegato al presente accordo, in caso di discrepanze prevalgono le disposizioni del contratto. Le disposizioni del contratto rimangono per il resto invariate.